

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 11.375

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1
(Denominazione)

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE
MATERIE CONCIANTI S.R.L."**.

2. La società è costituita dalle camere di commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, articolo 7, comma 20, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dalla legge 27 dicem-

bre 2013, n. 147, articolo 1, comma 442, e a norma del decreto ministeriale 1 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011.

3. La società è organismo di diritto pubblico a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Oggetto sociale)


1. In questo contesto, la società:

- a. svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- b. svolge analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche;
- c. svolge attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi;
- d. svolge attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione;
- e. partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali;
- f. fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza;
- g. partecipa a progetti finanziati dalle Autorità competenti a livello regionale, nazionale e internazionale coerenti con le proprie finalità;
- h. svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dai Soci, dalle Regioni e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
- i. svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità.

2. La società esercita le proprie attività ed eroga servizi anche per imprese, privati cittadini, enti pubblici e privati.

3. La società è un "Organismo di ricerca" a norma della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C/323/01, in quanto la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli utili della società sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti.

4. Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed



immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3

(Sede legale e sedi secondarie)

1. La sede della società è in Pozzuoli (Na), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle imprese.
2. La società potrà istituire sedi secondarie.

Articolo 4

(Durata della società)

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di euro 9.690.240,00 (novemilioni-seicentonovantamiladuecentoquaranta virgola zerozero) rappresentato, in sede di costituzione della società, dal valore di perizia e di conferimento del complesso dei beni organizzati della ex "Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti", come derivante dall'ente pubblico economico soppresso dall'articolo 7, comma 20 del D.L. 31 maggio 201, n. 78 e successive modificazioni, diviso in quote uguali fra i tre soci ai sensi delle norme indicate nell'articolo 1.

Articolo 6

(Aumento del capitale sociale)

1. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.
2. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 7

(Finanziamenti dei soci alla società)

1. I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono in-

fruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'organo amministrativo nella richiesta.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 8

(Diritti dei soci)

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 9

(Perdita della qualifica di socio)

1. I soci della società operano in base a un conferimento di funzioni ope legis e, pertanto, ciascun socio non può rinunciare alla propria qualifica di socio e non può cedere a terzi, ancorché parzialmente, la propria quota di partecipazione, tranne nel caso che a subentrare sia un altro soggetto in forza di una disposizione di legge. In tali casi, non è previsto l'esercizio del diritto di prelazione.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10

(Materie delle decisioni)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. I soci possono formulare indirizzi strategici alla società per l'attività della stazione sperimentale.

3. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 11

(Competenze dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:


a. l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio finale di esercizio e la destinazione degli utili. I soci determinano la misura delle imposte industriali e doganali per ciascun esercizio finanziario, in sede di approvazione del bilancio di previsione;

b. la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del relativo compenso. I soci possono revocare gli amministratori qualora il bilancio finale di esercizio si chiuda in perdita per due esercizi consecutivi a meno che non sia previsto nel bilancio preventivo approvato dai soci stessi una tale eventualità.

c. La nomina e la revoca del direttore generale della società e la determinazione del relativo compenso su proposta del consiglio di amministrazione;

d. la nomina dei sindaci e del relativo compenso;

e. la nomina degli incaricati del controllo legale dei conti, se non affidato al collegio sindacale, e la determinazione del relativo compenso;



- f. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i. l'esercizio dei poteri di amministrazione straordinaria relativi: alla accensione di mutui e finanziamenti; alla costituzione di garanzie superiori a 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) euro di valore; alla cessione di brevetti e altri titoli di proprietà industriale o altre immobilizzazioni; alla costituzione di società partecipate e/controllate; alla partecipazione sotto qualsiasi forma ad Enti associativi o collettivi laddove l'impegno annuale della Stazione sia superiore a 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) euro; alle operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo: la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento di azienda o di singoli rami di essa, la cessione di azienda o di singoli rami di essa, il fitto d'azienda o di singoli rami di essa; alla vendita ed acquisto di partecipazioni in società laddove l'impegno della Stazione sia superiore a 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) euro; alla vendita e acquisto di beni immobili, anche mediante contratti di leasing; alla costituzione di patrimoni separati;
- j. l'approvazione del regolamento per la definizione dei criteri di rappresentatività per la composizione del consiglio di amministrazione;
- k. l'apertura e la chiusura di sedi secondarie e di unità locali;
- l. le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 12

(Modalità di esercizio delle competenze dei soci)

1. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il settanta per cento del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
2. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 13


(Decisione dei soci mediante consultazione scritta e comunicazioni)

1. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.
2. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori, nonché ai componenti del collegio sindacale, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso sulla proposta. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
3. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
4. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società.

Articolo 14

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando lo chiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni;
 - b. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
2. L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:
 - a. l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
 - b. l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma comunque anche in seconda convocazione si applicano le maggioranze previste per la prima convocazione;
 - c. in ogni caso, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 5, del c.c., l'assemblea si intende regolarmente costituita quando



è presente l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d. i soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e. il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f. l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g. l'assemblea nomina un segretario, anche non rappresentante dei soci, che ne redige il verbale sottoscritto da lui e dal presidente della riunione; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h. l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio conferenza o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audio conferenza o videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

(Amministrazione della società)

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti.
2. I criteri di formazione e composizione degli organi sociali rispettano le disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012,

n. 251, Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. I componenti del consiglio di amministrazione sono designati, a norma del decreto ministeriale 1 aprile 2011, dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese contribuenti all'attività della stazione sperimentale.

4. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la chiusura in perdita del bilancio di esercizio per due esercizi consecutivi.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. È esclusa la cooptazione ex articolo 2381 del codice civile.


6. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Articolo 16

(Poteri del consiglio di amministrazioni)

1. L'esercizio dei poteri dell'organo amministrativo deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci e recepiti nel bilancio di previsione della società, approvato dall'assemblea. 2. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione e i poteri di straordinaria amministrazione non riservati dallo statuto o dalla legge ai soci, con obbligo di dare comunicazione ai soci di ogni decisione relativa a partecipazioni ad enti e società.

3. Con il bilancio di previsione, ai fini di cui al comma



precedente, l'assemblea dei soci potrà prevedere eventuali limiti di spesa e potrà riservare all'assemblea dei soci le decisioni inerenti specifiche materie nei limiti della legge.

4. Il bilancio di previsione proposto dagli amministratori all'assemblea prevede la misura dei contributi di cui all'articolo 4 comma 4 del DM 1 aprile 2011 e s.m.i. per l'anno successivo, ancorché la decisione venga formalizzata, nei termini di legge, successivamente.

Articolo 17

(Rappresentanza della società)

1. Il presidente ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, al direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina e iscritti nel registro delle imprese.

Articolo 18

(Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a. il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b. il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c. il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d. in mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo;

e. le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f. il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g. il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h. le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società;

i. le adunanze del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche mediante audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) siano indicati i luoghi dotati di apparecchiature idonee al collegamento in audio conferenza o videoconferenza, messi a disposizione dalla società ai membri del consiglio di amministrazione; la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19

(Rimborsi spese)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio.

DIRETTORE GENERALE


Articolo 20.

(Direttore Generale)

1. All'Azienda è preposto un Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata professionalità, mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Il Direttore Generale è il datore di lavoro, anche ai sensi del D. Lgs. 81/08, ed è dotato dei relativi poteri orga-



nizzativi, decisionali e di spesa. E' capo degli uffici e del personale.

4. Egli è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata. Egli svolge, anche per mezzo di deleghe ai dipendenti dell'Azienda, l'attività di ordine specificatamente amministrativo non elencata tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, ancorché non espressamente prevista nel presente articolo.

5. Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri a lui spettanti in base al presente articolo dello statuto o conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, in tali limiti, può a sua volta conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.

6. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale, previa fissazione dei relativi criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Propone l'attribuzione dei premi di risultato ai dirigenti dell'Azienda.

7. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal regolamento del personale. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme.

8. Adotta i regolamenti per la gestione dell'azienda, nonché il regolamento per il reclutamento e la gestione del personale; il regolamento per le procedure di acquisto di beni e servizi; il regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; il regolamento per la trasparenza e l'anticorruzione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21

(Controllo legale dei conti e controllo contabile)

1. Il controllo contabile e il controllo legale dei conti possono essere attribuiti al collegio sindacale, composto da tre componenti nominati dall'assemblea ciascuno su designazione di un socio. I componenti nominano al loro interno il presidente del collegio. Due componenti supplenti sono nominati d'intesa tra i soci.

2. Le attività, i requisiti, i compiti, gli obblighi e le responsabilità sono disciplinate dal codice civile.

Articolo 22

(Esercizio sociale e bilancio)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 23

(Controversie)


1. Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di commercio di Roma entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia xerografica, composta di otto
fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme

e si rilascia per uso *consentito*

Napoli ~~16~~ 16 LUGLIO 2024

A circular notary seal for Diomedede Falconio, Notary of Naples, is stamped over a large, stylized handwritten signature. The seal contains the text 'FALCONIO DIOMEDE' and 'NOTAIO IN NAPOLI'.

